



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

**COPIA** \_

## CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N° 4

Deliberazione N° 27 del 11/05/2015

Oggetto:

**AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL'ART. 16 DEL D.P.R. N° 380 DEL 6 GIUGNO 2001, REVISIONE DELLE TABELLE PARAMETRICHE, IN CONFORMITÀ DELLA L.R. N° 89 DEL 23.09.1998, PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. N° 89/98 RECEPITA CON DELIBERA DI C.C. N° 44 DEL 01.07.1999 E SUCCESSIVO ATTO DI MODIFICA (DELIBERA DI C.C. N° 15 DEL 27.02.2002) E LINEE DI INDIRIZZO APPLICATIVE.**

L'anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di maggio alle ore 17,45 e segg., in Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione del 06/05/2015 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge- si è riunito in sessione ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale, risultano presenti:

**Sindaco: DI PANGRAZIO GIOVANNI Si**

**Consiglieri:**

<b>AMATILLI</b>	<b>FABRIZIO</b>	<b>Si</b>	<b>GALLESE</b>	<b>GIANFRANCO</b>	<b>Si</b>
<b>BABBO</b>	<b>FILOMENO</b>	<b>--</b>	<b>GALLESE</b>	<b>VINCENZO</b>	<b>--</b>
<b>BABBO</b>	<b>MARIO</b>	<b>Si</b>	<b>IUCCI</b>	<b>IGNAZIO</b>	<b>Si</b>
<b>BARBONETTI</b>	<b>ALESSANDRO</b>	<b>--</b>	<b>LAMORGESE</b>	<b>ALBERTO</b>	<b>Si</b>
<b>CHICHIARELLI</b>	<b>STEFANO</b>	<b>--</b>	<b>MADONNA</b>	<b>MARIO</b>	<b>--</b>
<b>CIPOLLONE</b>	<b>EMILIO</b>	<b>Si</b>	<b>PISEGNA</b>	<b>ORLANDO NICOLA</b>	<b>Si</b>
<b>CIPOLLONE</b>	<b>GIANCARLO</b>	<b>Si</b>	<b>RANIERI</b>	<b>FABIO</b>	<b>Si</b>
<b>CIPOLLONE</b>	<b>ITALO</b>	<b>--</b>	<b>RIDOLFI</b>	<b>VINCENZO</b>	<b>--</b>
<b>CIPOLLONI</b>	<b>LINO</b>	<b>--</b>	<b>ROSA</b>	<b>LEONARDO</b>	<b>--</b>
<b>DI BERARDINO</b>	<b>DOMENICO</b>	<b>Si</b>	<b>SANTOMAGGIO</b>	<b>MARIANO</b>	<b>Si</b>
<b>DI FABIO</b>	<b>ANTONIO</b>	<b>--</b>	<b>TINARELLI</b>	<b>CARLO</b>	<b>Si</b>
<b>DI MICCO</b>	<b>ROCCO GIANCARLO</b>	<b>--</b>	<b>TONELLI</b>	<b>CLAUDIO</b>	<b>Si</b>

Il Presidente del Consiglio - Sig. Di Berardino Domenico - riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di 14 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che è pubblica. Assiste il Segretario generale Dott.ssa Catino Anna Maria.

Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg:

<b>BOCCIA</b>	<b>FERDINANDO FIORE</b>	<b>Si</b>	<b>PACIOTTI</b>	<b>FRANCESCO</b>	<b>Si</b>
<b>VERDECCHIA</b>	<b>ROBERTO</b>	<b>Si</b>	<b>ANGELINI</b>	<b>LUCA</b>	<b>Si</b>
<b>DE ANGELIS</b>	<b>GABRIELE</b>	<b>Si</b>	<b>PRESUTTI</b>	<b>CRESCENZO</b>	<b>Si</b>
<b>PETRICOLA</b>	<b>PATRIZIA</b>	<b>--</b>			



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 10 dell'o.d.g. e cede la parola al relatore Assessore Angelini Luca, il quale tra l'altro illustra l'emendamento allegato alla presente deliberazione, già approvato dalla competente Commissione Consiliare. (\*)

Terminata l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi;

Intervengono i Consiglieri:

- Santomaggio Mariano, il quale comunica il suo voto contrario;
- Tonelli Claudio, che dichiara il suo voto contrario all'emendamento e l'astensione alla delibera;
- Cipollone Emilio, che proone e chiede il RITIRO dell'emendamento presentato dall'Assessore e approvato dalla Commissione Consiliare;
- Quindi intervengono i Consiglieri Iucci Ignazio, Cipollone Giancarlo, Amatilli Fabrizio, Babbo Mario, replica il Consigliere Cipollone Emilio che dichiara di ritirare la sua precedente proposta relativa all'emendamento;
- Intervengono Pisegna Orlando Nicola e Tonelli Claudio ed infine il Sindaco. (\*)

**(Nel corso del dibattito rientra in aula il Consigliere Chichiarelli Stefano; i presenti sono n. 15)**

Terminati gli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e propone l'approvazione dell'emendamento ed il **Consiglio Comunale**, con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 3 (Santomaggio Mariano, Tonelli Claudio e Ranieri Fabio) espressi per alzata di mano, **APPROVA**,

Successivamente il Presidente propone l'approvazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta dell'assessore Angelini comprensiva dell'emendamento testé approvato,

**ed**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Udita la proposta del Presidente;
- Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";
- Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";
- Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 08.05.2015;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

- Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Santomaggio Mariano e Ranieri Fabio) ed astenuti n. 1 (Tonelli Claudio) espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1) Di prendere atto che l'incremento del contributo di costruzione dell'edilizia residenziale, indicizzato in relazione ai vigenti indici ISTAT, è pari al 32,71% ed invita i competenti uffici comunali di procedere, per gli anni successivi, all'adeguamento annuale del costo di costruzione nei modi e termini di legge.

2) Di approvare l'allegata Tabella, relativa agli oneri di urbanizzazione, di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.P.R. 380/01, aggiornati dal 31 dicembre 2001, data dell'ultimo aggiornamento effettuato, al 30 giugno 2014;

3) Di aggiornare il vigente costo di costruzione (cfr. art. 8 comma 5° L.R. 89/98), attualmente fissato in £ 293.755 al mq. (€ 151,71), ad un importo pari ad € 201,34, rideterminandolo in funzione dell'indice di rivalutazione calcolato dall'ISTAT relativo, sostituito dal 2° comma dell'art. 16 del D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001 ad un incremento del 32,71 % a partire dalla ultima variazione effettuata in data 31.12.2001 fino alla data dell'attuale aggiornamento corrispondente al 30.06.2014;

4) Di fissare in € 13,43 (£ 26.000) per addetto equivalente, il costo per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 10 della L. 10/77, per gli insediamenti industriali e artigianali, previsti all'esterno di ASI o NIS;

5) Di fissare al 25% del costo degli interventi, la misura delle polizze fidejussorie, a garanzia dell'esecuzione e della rispondenza dei progetti delle opere di sistemazione dei luoghi, di cui siano alterate le precedenti caratteristiche;

6) Di NON applicare per tutto il territorio del Comune di Avezzano alcuna RIDUZIONE o INCREMENTO dell'importo calcolato per gli oneri di urbanizzazione di cui al punto 2, in applicazione dell'art. 6 comma 2° della L.R. n° 89 del 23.09.1998;

7) Di confermare le modalità e termini per la corresponsione del contributo per il rilascio del permesso di costruire con i criteri indicati in premessa, ovvero:

**a)** per i Permessi di costruire rilasciati nel 1° semestre dell'anno e per le denunce d'inizio attività (DIA) o segnalazioni certificate d'inizio attività (SCIA) depositate al protocollo generale entro lo stesso periodo, se soggette al pagamento degli oneri di urbanizzazione ed essi non siano corrisposti a saldo al momento del ritiro del Titolo abilitativo edilizio, o di presentazione della (DIA o della SCIA), gli oneri dovuti devono essere versati **in quattro rate di uguale importo**, di cui:

- la prima rata da corrispondere all'atto del ritiro del Permesso di costruire o di presentazione della DIA (o della SCIA) al protocollo generale;



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

- la seconda rata entro il 10 novembre dello stesso anno;
- la terza rata entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- la quarta rata entro il 10 novembre dell'anno successivo al ritiro del Titolo abilitativo edilizio o del deposito della DIA (o della SCIA) al protocollo generale;

**b)** per i Permessi di costruire rilasciati nel 2° semestre dell'anno e per le denunce d'inizio attività (DIA) o per le segnalazioni certificate d'inizio attività (SCIA), presentate al protocollo generale entro lo stesso periodo, fermo restando il pagamento della prima rata degli oneri di urbanizzazione da corrispondere all'atto del ritiro del permesso di costruire o di presentazione della DIA o della SCIA, le altre tre rate dovranno essere pagate con le seguenti scadenze:

- la seconda rata entro il 30 giugno dell'anno successivo al ritiro del Permesso di costruire o presentazione della DIA (o della SCIA);
- la terza rata entro il 10 novembre dello stesso anno;
- la quarta rata entro il 30 giugno dell'anno successivo;

**c)** per i Permessi di costruire rilasciati nel 1° semestre dell'anno e per le denunce d'inizio attività (DIA) o per le segnalazioni certificate d'inizio attività (SCIA), depositate al protocollo generale entro lo stesso periodo, se soggette al pagamento del costo di costruzione ed esso non sia corrisposto a saldo al momento del ritiro del Titolo abilitativo edilizio, o di presentazione della DIA o della SCIA, tale onere deve essere pagato rateizzato **in tre rate di uguale importo**, di cui:

- la prima rata da corrispondere entro il 10 novembre dello stesso anno solare in cui si ritira l'atto amministrativo o di presentazione della DIA o della SCIA al protocollo generale;
- la seconda e terza rata entro il 10 novembre dei successivi anni e comunque non oltre sessanta giorni dall'eventuale comunicazione di fine dei lavori depositata al protocollo comunale, qualora le opere siano state concluse prima dei tre anni dalla comunicazione del loro inizio;

**d)** per i Permessi di costruire rilasciati nel 2° semestre dell'anno e per le denunce d'inizio attività (DIA) o per le segnalazioni certificate d'inizio attività (SCIA), presentate al protocollo generale entro lo stesso periodo, se soggette al pagamento del costo di costruzione ed esso non venga corrisposto a saldo al momento del ritiro del Permesso di costruire, o di presentazione della (DIA) o della segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), tale onere dovrà essere pagato rateizzato **in tre versamenti di uguale importo**, di cui:

- la prima rata entro il 30 giugno dell'anno successivo al ritiro del Titolo abilitativo edilizio o presentazione della DIA (o SCIA);
  - la seconda e terza rata entro il 30 giugno dei successivi anni e comunque non oltre sessanta giorni dall'eventuale comunicazione di fine dei lavori depositata al protocollo comunale, qualora le opere siano state concluse prima dei tre anni dalla comunicazione del loro inizio.
- Articolando la rateizzazione dei contributi entro i limiti temporali della validità della Permesso di costruire (ex Concessione edilizia), con esclusione di proroghe;

8) Di escludere le istanze già definite con avvenuta spedizione, prima del termine di aggiornamento del contributo di costruzione, della lettera di richiesta di versamento di tale onere da corrispondere per il rilascio del titolo abilitativo edilizio;



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

9) Di stabilire che, in caso di rateizzazione del “contributo di costruzione” mediante polizza fidejussoria posta a garanzia del regolare pagamento dello stesso, dovrà essere corrisposta oltre alla somma di tale onere, anche una quota pari al 40 % dell’importo da versare tale da garantire l’eventuale sanzione massima di cui all’articolo 42 del D.P.R. 380/01;

10) Di dare atto che restano confermati i contenuti della Delibera di C.C. n° 44/99, della Delibera di C.C. n° 15/02 e della Deliberazione Dirigenziale n° 7008/2007 che non sono in contrasto con la presente delibera;

**11) Di prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di costruzione è stabilito in euro 201,34 al metro quadrato, come risulta dall'allegata relazione dell'Ufficio Tecnico;**

12) Di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, per cui sulla relativa proposta non è richiesto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N° 267/2000 il parere di regolarità contabile.

Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Santomaggio Mariano e Ranieri Fabio) ed astenuti n. 1 (Tonelli Claudio) espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

---

**(\*) Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 4 del 11/05/2015- è conservato presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.**



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

**Allegato "A"**

**alla delibera del Consiglio Comunale  
Nr. 27 del 11.05.2015**

<b>PROPOSTA CONS</b>	<b>Nr. 85920 del 23/04/2015</b>
<b>SETTORE</b>	<b>STRUTTURA SPECIALE STRATEGICA SVILUPPO TERRITORIO</b>
<b>UFFICIO</b>	<b>SERV.01 EDILIZIA - ABUSIVISMO</b>
<b>PROPONENTE</b>	<b>Assessore ANGELINI LUCA</b> - firma apposta sulla relazione istruttoria -

## L'ASSESSORE

**Premesso** che l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, che ha sostituito l'articolo 6 della legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;

**Visto** che la Regione Abruzzo ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione della Giunta regionale n. 5327 del 6 novembre 1994, (pubblicata sul B.U.R.A. n. 13 del 23 luglio 1996), in Lire 270.000 al metro quadrato il costo di costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire;

**Visto** inoltre che [l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001](#), nonché [l'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 89 del 23.09.1998](#), hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione di un edificio residenziale accertata dall'ISTAT;

**Richiamata** la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 01 luglio 1999 avente ad oggetto: "L.R. n° 13 del 10.03.1998, come modificata ed integrata con la L.R. n° 89 del 23.09.1998. Approvazione nuove tabelle parametriche regionali per il rilascio di concessioni edilizie e aggiornamento costo di costruzione";

**Verificato** che, come da pubblicazione dell'ISTAT l'intervenuta variazione del costo di costruzione dei fabbricati residenziali nei periodi intercorrenti tra il giugno 2001 e il giugno 2014, è stata rilevata rispettivamente secondo gli indici di 110,10 e 105,70;

**Visto** il nuovo indice ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali relativi al giugno 2014 pari a 105,70;

**Vista** la L.R. n° 89 del 23 settembre 1998 "*Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L. R. 13/98*



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 10/77 e dell'art. 7 della legge 537/93 per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, generale e della quota del costo di costruzione" ed in particolare:

- l'art. 4 comma 3°, che obbliga i Comuni di aggiornare ogni cinque anni gli oneri di urbanizzazione di cui all'ex art. 5 della L. n° 10 del 28.01.1977, sostituito oggi dal 2° comma dell'art. 16 del D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001;
- l'art. 8 comma 7°, con cui si deve provvedere all'adeguamento del costo di costruzione di cui all'ex art. 6 della L. n° 10 del 28 gennaio 1977, sostituito oggi dal 3° comma dell'art. 16 del D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001, annualmente e autonomamente in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione dell'edilizia residenziale accertata dall'ISTAT, nel caso la Regione non abbia provveduto alla determinazione a termine dell'ex art. 6 comma 1° della L. 10/77, sostituito oggi dal 5° comma dell'art. 16 del D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001;
- l'art. 5 comma 3°, con cui si fa carico al Consiglio comunale di fissare, entro il limite minimo di £ 11.000 (€ 5,68) e quello massimo di £ 26.000 (€ 13,43) per addetto equivalente, il costo per il *trattamento e lo smaltimento dei rifiuti*, di cui all'art. 10 della L. 10/77, per gli insediamenti industriali e artigianali, previsti all'esterno di ASI o NIS;
- l'art. 5 comma 4°, con cui si dà atto al Consiglio comunale la facoltà di determinare la misura delle garanzie fidejussorie, non inferiori al 10% del costo degli interventi, per garantire l'esecuzione delle opere di *sistemazione dei luoghi*, di cui siano alterate le precedenti caratteristiche;
- l'art. 6 comma 2°, con cui si dà la facoltà ai Comuni di *articolare ulteriormente il coefficiente* per la determinazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione di cui alla tabella B allegata alla citata L.R., nei limiti massimi compresi tra il 50% in meno ed il 30% in più, del contributo stesso, in relazione alle caratteristiche urbanistiche delle singole zone d'intervento;
- l'art. 9, comma 10°, con cui si fa carico al Consiglio comunale di definire modalità e termini per la corresponsione degli oneri concessori, articolando la *rateizzazione dei contributi* entro i limiti temporali della validità della Permesso di costruire (ex Concessione edilizia), con esclusione di proroghe;

**Visto il D.M. n° 801 del 10 maggio 1977;**

**Visto il D.M. LL PP del 20 giugno 1990;**

**Visto il D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i.;**

**Vista la Delibera di C.C. n° 44 del 1 luglio 1999** con cui questo Comune aveva stabilito che:

- in riferimento all'articolo 6 ultimo comma della L.R. 13/98, per tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, era stata fissata la variazione (riduzione del 50%) del coefficiente per la determinazione del contributo inizialmente calcolato relativo agli oneri di urbanizzazione di cui alla tabella B della citata Legge Regionale;

- erano state approvate nuove tabelle parametriche regionali per il rilascio di concessioni edilizie, nonché, il costo di costruzione precedentemente fissato in Lire 250.000 al metro quadrato in base al D.M. 20.06.1990 era stato aggiornato al 31.12.1998, arrotondando il medesimo alla cifra di Lire 274.000 (€ 141,51), in base alla variazione ISTAT del 9,61% (indice



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

ISTAT dal 01.01.1994, data di entrata in vigore della legge 537/93 di modifica dell'articolo 6 della legge 28.01.1977 n. 10).

- si erano stabilite le seguenti modalità di corresponsione dei contributi concessori con possibilità di rateizzazione:

a) per il contributo del Costo di Costruzione **in massimo tre rate annuali posticipate**;

b) per gli oneri di Urbanizzazione **in massimo quattro rate semestrali**, di cui la prima da corrispondere al momento del ritiro della concessione edilizia (attualmente Permesso di costruire), qualora l'importo dovuto a tale titolo fosse stato superiore al milione di lire (€ 516,00), diversamente esso doveva essere pagato a saldo;

- non era stata introdotta alcuna polizza fidejussoria a garanzia del pagamento rateizzato degli oneri concessori di cui sopra;

**Vista la Delibera di C.C. n° 15 del 27 febbraio 2002** con cui era stata integrata la delibera di Consiglio Comunale n° 44 del 01.07.1999, nonché erano state introdotte le seguenti modifiche alla stessa:

- erano stati adeguati gli importi in euro delle cifre ivi indicate negli allegati alla medesima e aggiornando il costo di costruzione alla data del 31.12.2001, a Lire 293.755 (€ 151,71), in base al indice ISTAT del 7,21%;

- si erano ristabilite le modalità di corresponsione dei contributi concessori come riportato di seguito:

a) per le concessioni edilizie rilasciate nel 1° semestre dell'anno e per le denunce d'inizio attività (DIA) presentate al protocollo generale entro lo stesso periodo, se soggette al pagamento degli oneri di urbanizzazione ed essi non venivano corrisposti a saldo al momento del ritiro della concessione edilizia (attualmente permesso di costruire), o di presentazione della (DIA), gli oneri dovuti dovevano essere versati **in quattro rate di uguale importo**, di cui:

la prima rata da corrispondere all'atto del ritiro della concessione edilizia (attualmente Permesso di costruire) o di presentazione della DIA al protocollo generale;

- la seconda rata entro il 31 dicembre dello stesso anno;

- la terza rata entro il 30 giugno dell'anno successivo;

- la quarta rata entro il 31 dicembre dell'anno successivo al ritiro della concessione edilizia o presentazione della DIA;

b) per le concessioni edilizie rilasciate nel 2° semestre dell'anno e per le denunce d'inizio attività (DIA) presentate al protocollo generale entro lo stesso periodo, fermo restando il pagamento della prima rata da corrispondere all'atto del ritiro della concessione edilizia (attualmente permesso di costruire), o di presentazione della (DIA), le altre tre rate dovevano essere pagate con le seguenti scadenze:

- la seconda rata entro il 30 giugno dell'anno successivo al ritiro della concessione edilizia o presentazione della DIA;

- la terza rata entro il 31 dicembre dello stesso anno;

- la quarta rata entro il 30 giugno dell'anno successivo;

c) per le concessioni edilizie rilasciate nel 1° semestre dell'anno e per le denunce d'inizio attività (DIA) presentate al protocollo generale entro lo stesso periodo, se soggette al pagamento del costo di costruzione ed esso non veniva corrisposto a saldo al momento del ritiro della concessione edilizia (attualmente permesso di costruire), o di presentazione della (DIA), tale onere doveva essere pagato rateizzato **in tre rate di uguale importo**, di cui:

la prima rata da corrispondere entro il 31 dicembre dello stesso anno;



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

all'atto del ritiro della concessione edilizia (attualmente Permesso di costruire) o di presentazione della DIA al protocollo generale;

- la seconda e terza rata entro il 31 dicembre dei successivi anni;

d) per le concessioni edilizie rilasciate nel 2° semestre dell'anno e per le denunce d'inizio attività (DIA) presentate al protocollo generale entro lo stesso periodo, se soggette al pagamento del costo di costruzione ed esso non veniva corrisposto a saldo al momento del ritiro della concessione edilizia (attualmente permesso di costruire), o di presentazione della (DIA), tale onere doveva essere pagato rateizzato **in tre rate di uguale importo**, di cui:

- la prima rata entro il 30 giugno dell'anno successivo al ritiro della concessione edilizia o presentazione della DIA;

- la seconda e terza rata entro il 30 giugno dei successivi anni.

Dette modalità di pagamento rateizzato degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione erano state introdotte analogamente anche per le concessioni edilizie da rilasciare ai sensi dell'articolo 31 e seguenti della legge 47/85 (condono edilizio).

**Vista la Deliberazione Dirigenziale n° 7008 del 20 febbraio 2007** con cui è stato introdotto l'obbligo, al momento del ritiro dei Permessi di costruire e detratta la cifra corrisposta della prima rata degli oneri concessori, di presentazione di una polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, da parte dei cittadini ed a garanzia del pagamento degli oneri concessori (ex Bucalossi), nonché a copertura delle sanzioni, eventualmente dovute per il mancato o ritardato versamento del contributo di costruzione, previste dall'art. 42 del D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001.

**Vista la L. 164 del 11 novembre 2014** *“Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive ed in particolare l'articolo 17 che ha modificato il comma 10 dell'articolo 16 del D.P.R. n° 380/2001 prevedendo che: “Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera d\)](#), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.”*

Considerato altresì che il D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 164/2014, che ha aggiunto il comma 4-bis all'articolo 17 del D.P.R. n° 380/2001 prevedendo che: *“Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione”.*



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

La suddetta disposizione di cui all'articolo 17, comma 4-bis, si riferisce al "contributo di costruzione" comprensivo degli oneri di urbanizzazione oltre alla quota commisurata al costo di costruzione; ricordando che, l'attuale norma regionale di riferimento prevede già una differenziazione percentuale dei costi di costruzione (usi residenziali) tra le nuove costruzioni e le ristrutturazioni al fine di incentivare queste ultime (cfr. Tabella "C" allegata alla L.R. 89/98); quindi non si applicano le ulteriori riduzioni fatta eccezione per gli interventi di **ristrutturazione** non rientranti nei casi di gratuità di cui all'articolo 3 della L.R. 89/1998 e di cui all'articolo 17 del D.P.R. 380/2001 per immobili ad uso residenziale in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili o al fine di riqualificare aree urbane degradate.

Attualmente il costo di costruzione per gli interventi di **ristrutturazione** viene determinato con le seguenti modalità:

- 1) per gli interventi residenziali si applica un coefficiente sulla base del costo di costruzione a mq. introdotto con Delibera di C.C. n° 44 del 1 luglio 1999 e successivamente aggiornato con Delibera di C.C. n° 15 del 27 febbraio 2002;
- 2) per gli insediamenti commerciali, turistici, direzionali e per gli interventi di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della L.R. 89/1998 si applica una percentuale del 10% (cfr. comuni di 3° classe) del costo di costruzione, determinato in base al computo metrico estimativo redatto in base al vigente prezzario regionale, asseverato dal progettista e comunque nel limite massimo del costo di costruzione espresso in mq. di cui al 5° comma dell'articolo 8 della più volte richiamata Legge regionale e successivo aggiornamento comunale previsto con la Delibera di C.C. n° 15 del 27 febbraio 2002.

**Considerato** la necessità:

- 1) di procedere all'aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi di legge e secondo la variazione dei costi di costruzione dell'edilizia residenziale accertata dall'ISTAT;
- 2) di dover variare *il coefficiente* per la determinazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione di cui alla tabella B allegata alla citata norma regionale, come sopra rivalutati, non applicando alcuna variazione (sia in riduzione che in aumento), del contributo stesso, in relazione alle caratteristiche urbanistiche delle singole zone d'intervento;
- 3) di ristabilire le modalità di corresponsione dei contributi concessori, per esigenze manifestate dal Settore II° Ragioneria e Finanze e come di seguito riportato:

**a)** per i Permessi di costruire rilasciati nel 1° semestre dell'anno e per le denunce d'inizio attività (DIA) o segnalazioni certificate d'inizio attività (SCIA) depositate al protocollo generale entro lo stesso periodo, se soggette al pagamento degli oneri di urbanizzazione ed essi non vengano corrisposti a saldo al momento del ritiro del Titolo abilitativo edilizio, o della presentazione della (DIA o SCIA), gli oneri dovuti devono essere versati **in quattro rate di uguale importo**, di cui:

la prima rata da corrispondere all'atto del ritiro del Permesso di costruire o di presentazione della DIA (o SCIA) al protocollo generale;

- la seconda rata entro il 10 novembre dello stesso anno;

- la terza rata entro il 30 giugno dell'anno successivo;

- la quarta rata entro il 10 novembre dell'anno successivo al ritiro del Titolo abilitativo edilizio o del deposito della DIA (o SCIA) al protocollo generale;



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

**b)** per i Permessi di costruire rilasciati nel 2° semestre dell'anno e per le denunce d'inizio attività (DIA) o segnalazioni certificate d'inizio attività (SCIA), presentate al protocollo generale entro lo stesso periodo, fermo restando il pagamento della prima rata degli oneri di urbanizzazione, da corrispondere all'atto del ritiro del permesso di costruire o di presentazione della DIA o SCIA, le altre tre rate dovranno essere pagate con le seguenti scadenze:

- la seconda rata entro il 30 giugno dell'anno successivo al ritiro del Permesso di costruire o presentazione della DIA (o SCIA);
- la terza rata entro il 10 novembre dello stesso anno;
- la quarta rata entro il 30 giugno dell'anno successivo;

**c)** per i Permessi di costruire rilasciati nel 1° semestre dell'anno e per le denunce d'inizio attività (DIA) o segnalazioni certificate d'inizio attività (SCIA), depositate al protocollo generale entro lo stesso periodo, se soggette al pagamento del costo di costruzione ed esso non venga corrisposto a saldo al momento del ritiro del Titolo abilitativo edilizio, o di presentazione della DIA o SCIA, tale onere deve essere pagato rateizzato **in tre rate di uguale importo**, di cui:

- la prima rata da corrispondere entro il 10 novembre dello stesso anno solare in cui si ritira l'atto amministrativo o si presenta la DIA o la SCIA al protocollo generale;
- la seconda e terza rata entro il 10 novembre dei successivi anni e comunque non oltre sessanta giorni dall'eventuale comunicazione di fine dei lavori depositata al protocollo comunale, qualora le opere siano state concluse prima dei tre anni dalla comunicazione del loro inizio;

**d)** per i Permessi di costruire rilasciati nel 2° semestre dell'anno e per le denunce d'inizio attività (DIA) o segnalazioni certificate d'inizio attività (SCIA), presentate al protocollo generale entro lo stesso periodo, se soggette al pagamento del costo di costruzione ed esso non venga corrisposto a saldo al momento del ritiro del Permesso di costruire, o di presentazione della (DIA) o della segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), tale onere dovrà essere pagato rateizzato **in tre versamenti di uguale importo**, di cui:

- la prima rata entro il 30 giugno dell'anno successivo al ritiro del Titolo abilitativo edilizio o presentazione della DIA (o SCIA);
- la seconda e terza rata entro il 30 giugno dei successivi anni e comunque non oltre sessanta giorni dall'eventuale comunicazione di fine dei lavori depositata al protocollo comunale, qualora le opere siano state concluse prima dei tre anni dalla comunicazione del loro inizio.

4) di prevedere che il contributo di costruzione per gli interventi di **ristrutturazione** e non rientranti nei casi di gratuità di cui all'articolo 3 della L.R. 89/1998 e di cui all'articolo 17 del D.P.R. 380/2001, sia così stabilito:

a) usi residenziali:

1. in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili o al fine di riqualificare aree urbane degradate detto costo è **ridotto del 20%**;

b) usi commerciali, turistici, direzionali e per gli interventi di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della L.R. 89/1998:

1. per gli interventi di demolizione e ricostruzione si applica la percentuale del 10% (Comune di 3° classe) del costo di costruzione, determinato in base al computo metrico estimativo, redatto in base al vigente prezzario regionale, asseverato dal progettista, che



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

dovrà essere confermato al termine dei lavori e comunque nel limite massimo del costo di costruzione espresso in mq. di cui al 5° comma dell'articolo 8 della più volte richiamata Legge regionale e successivo aggiornamento comunale previsto con la presente Deliberazione;

2. per gli altri interventi classificabili comunque come ristrutturazione, il costo di costruzione previsto ai sensi degli articoli 16 e seguenti del citato D.P.R., è commisurato con esclusivo riferimento agli interventi realizzati senza alcuna riduzione.

## PROPONE DI DELIBERARE:

1) Di approvare per quanto riportato in premessa l'allegata Tabella, relativa agli oneri di urbanizzazioni, di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.P.R. 380/01, aggiornati dal 31 dicembre 2001, data dell'ultimo aggiornamento effettuato, al 30 giugno 2014 applicando un indice ISTAT pari al 32,71 %, derivante dalla variazione dei costi di costruzione dell'edilizia residenziale accertata dall'ISTAT;

2) Di aggiornare il vigente costo di costruzione (cfr. art. 8 comma 5° L.R. 89/98), attualmente fissato in £ 293.755 al mq. (€ 151,71), ad un importo pari ad € 201,34, rideterminandolo in funzione dell'indice di rivalutazione calcolato dall'ISTAT relativo, sostituito dal 2° comma dell'art. 16 del D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001 ad un incremento del 32,71 % a partire dalla ultima variazione effettuata in data 31.12.2001 fino alla data dell'attuale aggiornamento corrispondente al 30.06.2014;

3) Di fissare in € 13,43 (£ 26.000) per addetto equivalente, il costo per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, di cui all'art. 10 della L. 10/77, per gli insediamenti industriali e artigianali, previsti all'esterno di ASI o NIS;

4) Di fissare al 25% del costo degli interventi, la misura delle polizze fidejussorie, a garanzia dell'esecuzione e della rispondenza dei progetti delle opere di sistemazione dei luoghi, di cui siano alterate le precedenti caratteristiche;

5) Di NON applicare per tutto il territorio del Comune di Avezzano alcuna RIDUZIONE o INCREMENTO dell'importo calcolato per gli oneri di urbanizzazione di cui al punto 2, in applicazione dell'art. 6 comma 2° della L.R. n° 89 del 23.09.1998;

6) Di confermare le modalità e termini per la corresponsione del contributo per il rilascio del permesso di costruire con i criteri indicati in premessa, ovvero:

- a) per i Permessi di costruire rilasciati nel 1° semestre dell'anno e per le denunce d'inizio attività (DIA) o segnalazioni certificate d'inizio attività (SCIA) depositate al protocollo generale entro lo stesso periodo, se soggette al pagamento degli oneri di urbanizzazione ed essi non siano corrisposti a saldo al momento del ritiro del Titolo abilitativo edilizio, o di presentazione della (DIA o della SCIA), gli oneri dovuti devono essere versati **in quattro rate di uguale importo**, di cui:



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

- la prima rata da corrispondere all'atto del ritiro del Permesso di costruire o di presentazione della DIA (o della SCIA) al protocollo generale;
- la seconda rata entro il 10 novembre dello stesso anno;
- la terza rata entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- la quarta rata entro il 10 novembre dell'anno successivo al ritiro del Titolo abilitativo edilizio o del deposito della DIA (o della SCIA) al protocollo generale;

**b)** per i Permessi di costruire rilasciati nel 2° semestre dell'anno e per le denunce d'inizio attività (DIA) o per le segnalazioni certificate d'inizio attività (SCIA), presentate al protocollo generale entro lo stesso periodo, fermo restando il pagamento della prima rata degli oneri di urbanizzazione da corrispondere all'atto del ritiro del permesso di costruire o di presentazione della DIA o della SCIA, le altre tre rate dovranno essere pagate con le seguenti scadenze:

- la seconda rata entro il 30 giugno dell'anno successivo al ritiro del Permesso di costruire o presentazione della DIA (o della SCIA);
- la terza rata entro il 10 novembre dello stesso anno;
- la quarta rata entro il 30 giugno dell'anno successivo;

**c)** per i Permessi di costruire rilasciati nel 1° semestre dell'anno e per le denunce d'inizio attività (DIA) o per le segnalazioni certificate d'inizio attività (SCIA), depositate al protocollo generale entro lo stesso periodo, se soggette al pagamento del costo di costruzione ed esso non sia corrisposto a saldo al momento del ritiro del Titolo abilitativo edilizio, o di presentazione della DIA o della SCIA, tale onere deve essere pagato rateizzato **in tre rate di uguale importo**, di cui:

- la prima rata da corrispondere entro il 10 novembre dello stesso anno solare in cui si ritira l'atto amministrativo o di presentazione della DIA o della SCIA al protocollo generale;
- la seconda e terza rata entro il 10 novembre dei successivi anni e comunque non oltre sessanta giorni dall'eventuale comunicazione di fine dei lavori depositata al protocollo comunale, qualora le opere siano state concluse prima dei tre anni dalla comunicazione del loro inizio;

**d)** per i Permessi di costruire rilasciati nel 2° semestre dell'anno e per le denunce d'inizio attività (DIA) o per le segnalazioni certificate d'inizio attività (SCIA), presentate al protocollo generale entro lo stesso periodo, se soggette al pagamento del costo di costruzione ed esso non venga corrisposto a saldo al momento del ritiro del Permesso di costruire, o di presentazione della (DIA) o della segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), tale onere dovrà essere pagato rateizzato **in tre versamenti di uguale importo**, di cui:

- la prima rata entro il 30 giugno dell'anno successivo al ritiro del Titolo abilitativo edilizio o presentazione della DIA (o SCIA);
  - la seconda e terza rata entro il 30 giugno dei successivi anni e comunque non oltre sessanta giorni dall'eventuale comunicazione di fine dei lavori depositata al protocollo comunale, qualora le opere siano state concluse prima dei tre anni dalla comunicazione del loro inizio.
- Articolando la rateizzazione dei contributi entro i limiti temporali della validità della Permesso di costruire (ex Concessione edilizia), con esclusione di proroghe;



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

7) Di escludere le istanze già definite con avvenuta spedizione, prima del termine di aggiornamento del contributo di costruzione, della lettera di richiesta di versamento di tale onere da corrispondere per il rilascio del titolo abilitativo edilizio;

8) Di stabilire che, in caso di rateizzazione del “contributo di costruzione” mediante polizza fidejussoria posta a garanzia del regolare pagamento dello stesso, dovrà essere corrisposta oltre alla somma di tale onere, anche una quota pari al 40 % dell’importo da versare tale da garantire l’eventuale sanzione massima di cui all’articolo 42 del D.P.R. 380/01;

8) Di dare atto che restano confermati i contenuti della Delibera di C.C. n° 44/99, della Delibera di C.C. n° 15/02 e della Deliberazione Dirigenziale n° 7008/2007 che non sono in contrasto con la presente delibera;

10) Di dare mandato al Dirigente del Settore competente (oggi della Struttura Speciale Strategica denominata Sviluppo del Territorio a carattere temporaneo), di effettuare mediante Determina, nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, l'adeguamento annuale del costo di costruzione di un edificio residenziale, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT, a partire dal 2016 ed entro il 30 giugno di ciascun anno;

**11) Di prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di costruzione è stabilito in euro 201,34 al metro quadrato, come risulta dall'allegata relazione dell'Ufficio Tecnico;**

12) Di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, per cui sulla relativa proposta non è richiesto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N° 267/2000 il parere di regolarità contabile.



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

ALLEGATO 1

## COSTO DI COSTRUZIONE

(Art. 16, comma 9, D.P.R. n. 380 del 2001)

(Art. 8, commi 5 e 7, legge regionale n. 89 del 1998)

### Proposta di aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l'anno 2014 (Comune della Regione Abruzzo)

#### Premesso che:

L'articolo 16, del D.P.R. n. 380 del 2001, che ha sostituito l'articolo 6 della legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), dispone:

al comma 9: “*che il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.*”

L'articolo 8, della legge regionale n. 89 del 1998, dispone:

al comma 5: “*che il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della legge 10/77, nel testo in vigore, così come sostituito al comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 537 del 1993 per i nuovi edifici è determinato nella misura di L. 270.000 in relazione al 30% del costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata, così come definito dalla Giunta regionale giusta deliberazione n. 5327 del 6 novembre 1995, a norma della lettera g) del I comma dell'articolo 4 della legge 457/78, in L. 920.000 per metro quadrato di superficie.*”

al comma 7: “*nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al comma I dell'art. 6 della legge 10/77, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione dell'edilizia residenziale accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in conformità di quanto previsto dal comma terzo dell'articolo 6 della legge n. 10/77, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 537/93.*”

#### Dato atto che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 1 luglio 1999 sono state approvate nuove tabelle parametriche regionali per il rilascio di concessioni edilizie, nonché, il costo di costruzione precedentemente fissato in Lire 250.000 al metro quadrato in base al D.M. 20.06.1990 ed è stato aggiornato al 31.12.1998, a Lire 274.000 (€ 141,51), in base alla variazione ISTAT del 9,61% (indice ISTAT dal 01.01.1994, data di entrata in vigore della legge 537/93 di modifica dell'articolo 6 della legge 28.01.1977 n. 10).

con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 27 febbraio 2002 è stata modificata ed integrata la delibera di Consiglio Comunale n° 44 del 01.07.1999, introducendo le cifre in euro degli importi ivi



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

indicati negli allegati alla stessa e aggiornando alla data del 31.12.2001 a Lire 293.755 (€ 151,71), in base al indice ISTAT del 7,21%.

I moduli operativi, da quando fare partire l'aggiornamento, potrebbero essere più di uno, in base ai più vari elementi e meglio evidenziati di seguito:

1) dal 31 dicembre 2001, data dell'ultimo aggiornamento effettuato con la deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 27 febbraio 2002 di modifica del predetto costo di costruzione in base alla variazione ISTAT;

2) dal 1° gennaio 2002, inizio del primo anno successivo a detto ultimo aggiornamento indicato nella stessa deliberazione comunale;

3) da gennaio 2003, momento dell'adeguamento annuale ed autonomo dei Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione dell'edilizia residenziale accertata dall'Istituto nazionale di statistica, quindi momento di maturazione della funzione surrogatoria del comune in assenza di determinazioni regionali in merito (così come previsto dall'articolo 8 comma 7 della L.R. 89/98);

4) dal mese sul quale deve essere calcolato l'aggiornamento (giugno, gennaio, o il mese in cui si rende pubblico l'aggiornamento);

5) da quando deve avere effetto l'aggiornamento (dal mese di giugno, dal mese di gennaio o da qualsiasi momento in cui sia reso pubblico l'aggiornamento stesso).

Bisogna tener presente che gli indici ISTAT sono resi noti con qualche mese di ritardo, quindi, nell'impossibilità di aggiornamenti in tempo reale, tra i vari atteggiamenti (tutti opinabili) sembra più ragionevole quello che:

- tiene in considerazione le variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno in modo che l'importo base di riferimento sia omogeneo;

- rende effettivo l'aggiornamento dal 1° gennaio successivo (visto che, di norma, gli indici ISTAT di giugno sono resi noti solo in novembre o dicembre).

In conclusione pare accettabile che, **per il 2014**, sia da considerare un costo di costruzione per gli edifici residenziali di **euro 201,34 al metro quadro**, ricavato dal seguente prospetto:

Indice giugno 2001 = 110,10 - Indice giugno 2002 = 114,80  
giugno 2002 = euro 151,71 x 114,80 / 110,10 = **euro 158,19 (per il 2003)**      **Variatz. % 4,27**

Indice giugno 2002 = 114,80 - Indice giugno 2003 = 109,40  
Coefficiente di raccordo tra base 2000 e base 1995 = 1,077 (recupero IRAP)  
Giugno 2003: euro 158,19 x 109,40 / 114,80 x 1,077 = **euro 161,30 (per il 2004)**      **Variatz. % 3,17**

Indice giugno 2003 = 109,40 - Indice giugno 2004 = 114,20  
Giugno 2004: euro 161,30 x 114,20 / 109,40 = **euro 168,38 (per il 2005)**      **Variatz. % 4,39**

Indice Giugno 2004 = 114,20 - Indice giugno 2005 = 118,50  
Giugno 2005: euro 168,38 x 118,50 / 114,20 = **euro 174,72 (per il 2006)**      **Variatz. % 4,39**

Indice Giugno 2005 = 118,50 - Indice giugno 2006 = 122,20  
Giugno 2006: euro 174,72 x 122,20 / 118,50 = **euro 180,18 (per il 2007)**      **Variatz. % 3,77**

Indice Giugno 2006 = 122,20 - Indice giugno 2007 = 127,10  
Giugno 2007: euro 180,18 x 127,10 / 122,20 = **euro 187,40 (per il 2008)**      **Variatz. % 3,12**

Indice Giugno 2007 = 127,10 - Indice giugno 2008 = 133,00  
Giugno 2008: euro 187,40 x 133,00 / 127,10 = **euro 188,54 (per il 2009)**      **Variatz. % 4,39**



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

Indice Giugno 2008 = 133,00 - Indice giugno 2009 = 111,60

Coefficiente di raccordo tra base 2005 e base 2000 = 1,186

Giugno 2009: euro 188,54 x 111,60 / 133,00 x 1,186 = **euro 187,63 (per il 2010)**      **Variaz. % -0,48**

Indice giugno 2009 = 111,60; Indice giugno 2010 = 113,60

Giugno 2010: euro 187,63 x 113,60 / 111,60 = **euro 190,99 (per il 2011)**      **Variaz. % 1,79**

Indice giugno 2010 = 113,60; Indice giugno 2011 = 117,80;

Giugno 2011: euro 190,99 x 117,80 / 113,60 = **euro 198,05**      **Variaz. % 3,70**

Indice giugno 2011 = 117,80; Indice giugno 2012 = 120,40;

Giugno 2012: euro 198,05 x 120,40 / 117,80 = **euro 202,42**      **Variaz. % 2,21**

Coefficiente di raccordo tra base 2010 e base 2005 = 1,133

Giugno 2013: euro 202,42 x 106,10 / 120,40 x 1,133 = **euro 202,10 (per il 2013)**      **Variaz. % -0,16**

Indice giugno 2013 = 106,10; Indice giugno 2014 = 105,70

Giugno 2014: euro 202,10 x 105,70 / 106,10 = **euro 201,34 (per il 2014)**      **Variaz. % -0,38**

nuovo costo di costruzione aggiornato in aumento ISTAT (riferimento giugno 2001 – giugno 2014) **per il 2015:**

**Giugno 2014: euro 201,34 (Indice ISTAT da assumere per il 2015).**



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Allegato "B"  
alla delibera del Consiglio Comunale  
Nr. 27 del 11.05.2015

## P A R E R I

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del **CONSIGLIO COMUNALE** avente per oggetto:

**AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL'ART. 16 DEL D.P.R. N° 380 DEL 6 GIUGNO 2001, REVISIONE DELLE TABELLE PARAMETRICHE, IN CONFORMITÀ DELLA L.R. N° 89 DEL 23.09.1998, PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. N° 89/98 RECEPITA CON DELIBERA DI C.C. N° 44 DEL 01.07.1999 E SUCCESSIVO ATTO DI MODIFICA (DELIBERA DI C.C. N° 15 DEL 27.02.2002) E LINEE DI INDIRIZZO APPLICATIVE.**

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Francesco BONANNI

Avezzano, lì 08.05.2015

firma in originale apposta sulla proposta

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Avezzano, lì .....



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

**Il Segretario generale**  
F.to Dott.ssa Catino Anna Maria

**Il Presidente del Consiglio**  
F.to Di Berardino Domenico

---

## Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 22-05-2015

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE

F.to Claudio De Tiberis

---

Copia della presente deliberazione è **stata affissa in data odierna all'albo pretorio**, per la pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì 22-05-2015

**F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il 22-05-2015 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 06-06-2015 compreso;

Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;

### SI CERTIFICA

la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati reclami il ..... prot. n. .... dal Sig. ....

Avezzano, lì \_\_\_\_\_

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE  
F.to Claudio De Tiberis

---

## DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE